

Abstract Convegno Italo-Brasiliano dei Professori di diritto amministrativo e costituzionale – Democrazia, diritti umani e sviluppo sostenibile. Quali sfide in Italia e Brasile? – 15 settembre 2022

TRASFORMARE IL COSTITUZIONALISMO COME STRUMENTO DI FRONTE AL RAZZISMO STRUTTURALE: IL RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE: Katya Kozicki

La società brasiliana è prevalentemente di razza nera o mista, come dimostrano i dati dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica. Tuttavia, questa porzione di popolazione non è equamente distribuita su tutti gli strati sociali, occupando, ad esempio, spazi ai vertici delle imprese, nella rappresentanza politica, nel mondo accademico. Gli uomini e le donne di colore in Brasile sono per lo più in comunità periferiche, in prigione, sotto lavoro, per strada.

Questa realtà, il segno più palese del razzismo brasiliano, è giunta all'attenzione della Corte Suprema Federale negli ultimi anni, attraverso azioni che richiedono una lettura emancipatrice e trasformativa della Costituzione Federale al fine di presentare misure che servano concretamente a generare soluzioni per questa situazione.

Da questo panorama, questo lavoro ha come punto di partenza la seguente domanda: il costituzionalismo trasformativo può contribuire al confronto del razzismo strutturale in Brasile? Partendo dal presupposto che la violazione dei diritti da parte della discriminazione razziale compromette l'intero sistema di tutela dei diritti umani in Brasile, si sostiene anche che non c'è democrazia se non c'è democrazia razziale.

LA REGOLAZIONE DEMOCRATICA DEI PARTITI: Felice Blando

Da quando partiti politici varcano la soglia dello Stato e si spostano dalla posizione periferica che occupavano nello Stato liberale al centro degli ordinamenti costituzionali del dopoguerra, la rivalutazione della rappresentanza popolare nella democrazia si risolve fattivamente in una crescita dei partiti. Questi ultimi si sovrappongono alla ripartizione costituzionale di organi e funzioni e divengono onnipresenti. Ne è scaturito un progressivo esautoramento della loro qualità rappresentativa. In realtà è da riconoscere che la qualità rappresentativa di un gruppo sociale diventa complicata da giustificare quando il gruppo si sviluppa come istituzione dotata di autorità: perché allora la sua natura originaria di forma di autogoverno viene alterata dall'instaurarsi di un rapporto dominanti e dominati. In questo contesto, che denuncia l'insufficienza del rapporto moderno di rappresentanza politica a mediare l'esercizio della sovranità popolare, e dal quale emerge l'esigenza di uno Stato cui spetta il compito di intervenire con la legge a tutelare il singolo cittadino dentro e contro le tendenze accentratrici e antidemocratiche del partito, si inquadra in generale il problema della «democrazia interna» ai partiti. Nel nostro paese l'analisi del problema si è sviluppata subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, e la regola del «metodo democratico» prevista dall'art. 49 ha posto molti interrogativi: essa fa riferimento tanto all'attività esterna quanto l'organizzazione interna dei partiti, o invece no? Significa che debbano essere organizzati democraticamente o che debbano agire democraticamente? I principi generali che stanno a base dell'ordinamento costituzionale devono essere posti altresì a base dell'ordinamento giuridico partitico? Democratizzare i partiti nel senso di rendere più attivo l'intervento dei cittadini che si associano in essi è opera doverosa o nociva, se questo deve contribuire negativamente alla efficacia della loro azione politica? A quale organo dotato di sicura imparzialità affidare il controllo che i partiti si adeguino a determinati principi?

Le risposte non sono facili. Su tutti gli interrogativi la discussione non è affatto sopita; l'interpretazione dell'art. 49 essendo di natura squisitamente costituzionalistica, appunto in quanto tale, è strettamente dipendente dalle concezioni generali che si abbiano in ordine alle nozioni costituzionalistiche di base.

Nel presente lavoro si cercherà di sostenere che nessuna legge o disposizione statutaria sono atti a far nascere a batter di ciglia un'organizzazione democratica. I problemi della sua realizzazione e del suo maturare sono quelli stessi della democrazia a livello statale. La democrazia non è un requisito appartenente al patrimonio genetico delle persone, ma è il frutto di un continuo lavoro di conquista. Pertanto, il metodo democratico in un sistema di partiti presente in uno Stato costituzionale non può mai dirsi stabilmente acquisito o garantito; può andar perduto in un giorno, ma per costruirlo ci vogliono tempi alquanto lunghi, e tutelarlo è un compito difficile.

L'INDIPENDENZA DEL POTERE GIUDIZIARIO. PROFILI COMPARATIVI: Luciana De Grazia
L'intervento presenta l'esito di una ricerca che ha approfondito la questione relativa alla composizione dei Consigli di Giustizia, intendendo con tale termine gli organi istituiti nei singoli ordinamenti, variamente denominati, in funzione di garanzia dell'indipendenza della magistratura. Lo scopo dello studio è stato, infatti, di analizzare se e come la tipologia e le modalità della loro composizione, cioè il numero dei componenti, l'appartenenza o meno all'ordine giudiziario, le modalità della loro designazione, abbiano influenzato l'evoluzione del ruolo di tali organi, in modo da fornire spunti di riflessione che possano contribuire non solo ad eventuali riforme nei paesi oggetto di studio, ma anche a tratteggiare forme di possibile evoluzione dei Consigli di altri ordinamenti, oggetto di recenti modifiche, che hanno suscitato critiche e perplessità proprio nella prospettiva dell'indipendenza della magistratura.

Da un punto di vista metodologico sono stati presi in esame i Consigli di giustizia istituiti nell'ordinamento francese, italiano e spagnolo, rappresentativi ciascuno di diversi modelli organizzativi, caratterizzati rispettivamente dall'istituzione di un singolo Consiglio, articolato in due sezioni per giudici e pubblici ministeri; di un solo Consiglio composto sia da giudici che da pubblici ministeri e, infine, dall'istituzione di due Consigli distinti per giudici e pubblici ministeri, aventi caratteristiche e compiti ben diversi. La scelta di questi ordinamenti è stata avvalorata dalla considerazione che tutti e tre condividono i principi e i valori del costituzionalismo liberal-democratico e anche dalla comune appartenenza alla famiglia di civil law e, quindi, di un modello di organizzazione della magistratura di tipo burocratico, consci, comunque, dell'importanza del contesto storico, giuridico-costituzionale e culturale che è proprio di ogni singolo ordinamento.

Partendo dai pareri elaborati dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCEJ) sui Consigli di giustizia - n. 10 del 2007 e n. 24 del 2021 –, che hanno contribuito a delineare principi comuni per gli Stati membri anche in merito alla composizione di tali organi, si sono prese in esame le riforme approvate nei diversi ordinamenti per evidenziare se sussista una correlazione tra la composizione dei Consigli e l'ampiezza delle loro funzioni finalizzate all'indipendenza della magistratura.

Inoltre, se dalle raccomandazioni sulla composizione del CCEJ è possibile dedurre i rischi ad essa sottesi - da un lato il pericolo di pressioni esterne e di politicizzazione, da un altro quello del corporativismo e dell'autoreferenzialità – è sembrato interessante che il CCEJ abbia posto attenzione alla cura che i Consigli devono prestare ai rapporti con i poteri dello Stato, le associazioni dei giudici e la società civile. È proprio con riferimento a questo compito che lo studio svolto ha evidenziato come la composizione possa avere un ruolo determinante nel favorire una evoluzione dei Consigli quali organi di collegamento tra i poteri dello Stato e la società, soprattutto con lo scopo di incentivare la propria accountability e, con essa, quella della magistratura, rispondendo all'esigenza di rafforzare la fiducia della società nei loro confronti e, conseguentemente, la tutela del principio del rule of law.

CRISI PANDEMICA E REGRESSIONE DEMOCRATICA: Giorgio Grasso

“Democracies wilt under the pandemic”, le democrazie appassiscono sotto la pandemia. Così si intitola la scheda riguardante l'Europa del Report del 2021 di Freedom House (“Democracy under siege”, Democrazia sotto assedio), con un'espressione molto suggestiva che da subito fornisce il

sensu di marcia della relazione che si presenterà al Convegno palermitano dell'AIBDAC: utilizzare, al fine di cogliere l'incidenza della crisi pandemica sul gradiente democratico dei due Paesi al centro del nostro incontro, l'Italia e il Brasile, i dati, gli indicatori e le risultanze forniti da alcuni tra i più autorevoli network internazionali che misurano annualmente lo stato della democrazia nel mondo, con ciò riferendomi in particolare ai Reports predisposti dall'Economist Intelligence Unit's, i c.d. Democracy Index, ai Reports pubblicati appunto da Freedom House, ai Reports di Varieties of Democracy (V-Dem) e, infine, ai World Reports elaborati dallo Human Rights Watch, i quali ultimi peraltro, a differenza degli altri, non assegnano un punteggio e/o un ranking ai singoli Stati oggetto di valutazione.

Proprio attraverso la percezione che questi diversi organismi hanno della qualità della democrazia, la domanda di ricerca che ci si propone di sviluppare porterà a verificare se la pandemia da Covid-19 abbia effettivamente peggiorato quella condizione di regressione democratica che ha contraddistinto, già ben prima dello scoppio del virus, gran parte degli Stati appartenenti alle democrazie più consolidate (le full democracies del Democracy Index) o perlomeno alle democrazie imperfette (le flawed democracies, sempre così censite dal Democracy Index), o se invece, tutto sommato, il declino democratico, che in modo pur radicalmente diverso si è realizzato nei due Paesi oggetto di considerazione, sia stato solo debolmente influenzato dalla crisi pandemica e dalle misure approntate per contrastarla, dall'una e dall'altra parte dell'Oceano.

CRISI DELLA RAPPRESENTANZA ED EMERSIONE DI NUOVI MODELLI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA: Bruno Mercurio

La democrazia in senso procedurale, intesa come metodo che conduce all'adozione delle decisioni pubbliche più importanti coincide, nel suo contenuto minimo ricostruito anche dalla giurisprudenza CEDU, con la democrazia rappresentativa. Il modello rappresentativo è tuttavia notoriamente in crisi e fra le ragioni principali, in Italia vi è l'autoreferenzialità dei partiti politici, corpi intermedi del tessuto sociale deputati costituzionalmente a concorrere alla determinazione della politica nazionale, che hanno sostanzialmente interrotto il loro collegamento con i territori, venendo percepiti nel tempo come rappresentanti degli interessi dell'apparato stesso, proiettati verso lo scopo prevalente di conservare le proprie posizioni. Il modello della democrazia deliberativa, nell'accezione assunta a base dell'intervento, cerca di ricucire questo strappo, introducendo nelle scelte politiche assunte da organi istituzionali a carattere rappresentativo, processi di deliberazione che coinvolgano la comunità. Esso si distingue sia da quei modelli che si pongono come alternativi al paradigma della democrazia rappresentativa (democrazia diretta), sia dal modello partecipativo semplice. Mentre nel modello partecipativo, infatti, la partecipazione ha valore formalmente e sostanzialmente collaborativo (in taluni casi rafforzato), in quello deliberativo essa tende ad incidere sulla fase "ideativa" di indirizzo dell'attività amministrativa, improntandola ad uno scambio necessario, osmotico ed informato fra titolari dei pubblici poteri e società, in modo che ogni scelta che da essa derivi, risulti condivisa a prescindere dalla circostanza che venga, poi, contenuta in un atto formalmente amministrativo. Nell'ambito della democrazia deliberativa, è possibile individuare due gruppi di istituti; un primo di dimensione pubblicistica ed un secondo privatistica. Al primo gruppo appartengono quegli istituti che indirizzano l'azione amministrativa verso un rapporto paritario con la comunità degli amministrati, nella fase ideativa, nella programmazione degli obiettivi e nella pianificazione delle modalità, delle risorse e dei tempi per raggiungerli. (bilancio partecipativo, coprogettazione dei servizi, dibattito pubblico, inchieste, arene, etc.). Si tratta di istituti che sempre più spesso trovano spazio nella legislazione nazionale e regionale, ma che stentano ad assumere effettività e che richiedono il maturare di percorsi di evoluzione culturale sia nelle amministrazioni (aprirsi al dialogo effettivo e non solo formale che nel tessuto della comunità (cultura della informazione e della partecipazione civica ai processi di formazione delle decisioni pubbliche). Gli istituti privatistici,

invece, si radicano nel principio di sussidiarietà nella sua accezione orizzontale secondo cui l'individuazione e la cura degli interessi pubblici non è completamente delegata dallo stato comunità allo stato apparato ma è fra essi condiviso. In essi operano enti di diritto privato (associazioni, cooperative e fondazioni, di comunità) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale modello è fortemente spinto nelle linee di azione ed implementazione del PNRR che promuove la cultura ed il metodo inclusivi, attraverso la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali per promuovere lo sviluppo territoriale e valorizzare il capitale umano nell'ottica dell'efficienza, della competitività, dell'inclusione sociale. Esso involge diversi e suggestivi profili di interesse nel diritto amministrativo, da quelli organizzativi del rapporto pubblico – privato, a quelli settoriali e relativi alla regolazione del peculiare mercato qualificato della welfare society in cui operano. Radicandosi nel paradigma costituzionale dell'intervento diretto dei cittadini nell'indirizzo politico amministrativo, attraverso organizzazioni di forma privata libera e democratica, prefigurato negli articoli 2, 18 e 49 COST, esse possono contribuire a recuperare il ruolo politico dei corpi intermedi nel rapporto fra rappresentati e rappresentanti messo in crisi dal mancato dialogo con il territorio di quelli costituzionalmente a ciò deputati.

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE ALLA SECONDA SESSIONE *DIRITTI UMANI: LE NUOVE VULNERABILITÀ*: Giampaolo Frezza

Il titolo di questa sessione del Convegno è evocativo e si propone di due proposizioni: a) la vulnerabilità; b) i diritti umani.

Con riguardo alla prima, deve da subito affermarsi che il termine “vulnerabilità” è polisemico e multidisciplinare. Da punto di vista giuridico, per quanto qui rileva, deve rilevarsi la carenza di una definizione e l'impossibilità di addivenire ad una sua nozione unitaria e incontrovertibile.

Si tratta di una carenza ontologica, connessa al suo carattere indeterminato e al fatto che la vulnerabilità non può essere cristallizzata in una nozione precostituita ma necessita di essere inserita nella realtà sociale. Varia al variare del costume e della cultura.

L'unica possibilità che ci è concessa è allora quella di descriverne i caratteri, di denotare il fenomeno ma non connotarlo: soccorre, in questa direzione, l'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e i copiosi studi dottrinali, che inducono l'interprete a classificare il fenomeno in tre categorie:

- a. Vulnerabilità economica, connessa con le dinamiche di dipendenza del mercato globale connesse a fattori interni (quali ad esempio: elevata apertura economica, con suscettibilità nei cambi; concentrazione nelle esportazioni; dipendenza dalle importazioni) e a fattori esterni (come ad esempio: catastrofi; instabilità politica, ecc.).
- b. Vulnerabilità ambientale, che, a ben vedere, rimanda agli studi di geofisica e ai concetti di sostenibilità e gestione dell'ecosistema in modo responsabile;
- c. Vulnerabilità sociale, quella che qui (forse) più interessa da vicino. Anche la vulnerabilità sociale può essere, in via meramente descrittiva, distinta in due categorie: 1. Vulnerabilità c.d. naturale (quella dei minori; anziani; malati; disabili; discriminati per sesso e per orientamento sessuale e etnia); 2. Vulnerabilità di tipo sociale in sé e per sé (poveri; consumatori vessati; immigrati; rifugiati; lavorati vessati; lavoratori umili)

Si badi che le due categorie possono persino sovrapporsi, dando così vita a realtà c.d. complesse), come nei casi di anziani malati e omosessuali rifugiati.

DIREITOS HUMANOS E INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: José Laurindo de Souza Netto

RESUMO DA PALESTRA: O Desembargador José Laurindo de Souza Netto é o atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e irá ministrar a palestra sobre Direitos Humanos e Inovação no Setor Público.

Inicialmente será apresentado o tema central da conferência e um breve resumo da Democracia, dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável na ordem constitucional brasileira.

Em um segundo momento, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná irá falar a respeito do tema específico da palestra e demonstrar que a inovação está diretamente conectada aos direitos humanos. A inovação, como forma de melhorar procedimentos, criar algo novo ou algo que gere valor, não é somente tecnológica como muitos pensam.

São diversos caminhos para inovar no setor público. Mas uma coisa é certa, a inovação é despertada e alavancada com o conhecimento, com a capacitação e com o desenvolvimento do ser humano. E um dos principais instrumentos para a inovação e para o uso produtivo do conhecimento é a gestão. Nessa perspectiva, será abordada a gestão e sua influência na programação mental do indivíduo, na capacidade de trabalho em equipe, no aprimoramento de habilidades técnicas e, conseqüentemente, na inovação.

Por fim, o Desembargador Presidente irá apresentar o plano de gestão do Tribunal de Justiça do Paraná elaborado para o biênio 2021-2022, intitulado O SER HUMANO COMO O CENTRO DA JUSTIÇA e as ações de inovação que estão sendo realizadas pelo Judiciário Paranaense, alinhadas à Estratégia Nacional do Judiciário e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

DIRITTI UMANI E INNOVAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO: José Laurindo de Souza Netto
RIASSUNTO DELLA CONFERENZA: José Laurindo de Souza Netto è l'attuale Presidente della Corte di Giustizia dello Stato del Paraná e terrà la conferenza sui diritti umani e l'innovazione nel settore pubblico.

Inizialmente verrà presentato il tema centrale della conferenza e verrà presentata una breve sintesi di Democrazia, Diritti Umani e Sviluppo Sostenibile nell'ordinamento costituzionale brasiliano.

In un secondo momento, il Presidente della Corte di Giustizia del Paraná parlerà del tema specifico della conferenza e dimostrerà che l'innovazione è direttamente collegata ai diritti umani. L'innovazione, come mezzo per migliorare le procedure, creare qualcosa di nuovo o qualcosa che genera valore, non è solo tecnologica come molti pensano.

Ci sono diversi modi per innovare nel settore pubblico. Ma una cosa è certa, l'innovazione si risveglia e si fa leva con la conoscenza, la formazione e lo sviluppo umano. E uno dei principali strumenti per l'innovazione e per l'uso produttivo della conoscenza è la gestione.

In questa prospettiva verranno affrontati la gestione e la sua influenza sulla programmazione mentale dell'individuo, la capacità di lavorare in squadra, il miglioramento delle competenze tecniche e, di conseguenza, l'innovazione.

Infine, il Presidente presenterà il piano di gestione della Corte di Giustizia del Paraná preparato per il biennio 2021-2022, intitolato L'ESSERE UMANO COME CENTRO DI GIUSTIZIA e le azioni di innovazione portate avanti dalla Magistratura del Paraná, in linea con la Strategia della Magistratura e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA NA ERA DIGITAL: Ilton Norberto Robl Filho
O direito à intimidade e à privada é objeto de reflexão doutrinária e de reconhecimento legal e jurisprudencial a partir do final do século XIX. As Constituições nacionais e os documentos regionais e globais de proteção de direitos humanos positivam como regra esse relevante direito no século XX. Por sua vez, o âmbito de proteção do direito à intimidade à vida privada e à intimidade alterou-se

bastante, em razão das modificações tecnológicas e sociais, não sendo correto relacionar exclusivamente esse direito com a reserva sobre assuntos privados e com o direito a estar só. Dessa forma, a apresentação e o texto refletem acerca das modificações desse direito, assim como sobre a criação de novos direitos fundamentais que concorrem com a privacidade, a partir dos seguintes eixos: a) as empresas de tecnologia e os governos coletam, armazenam, compartilham e tratam enorme quantidade de dados pessoais e dados em geral, impondo esse fenômeno a criação do direito fundamental à proteção de dados pessoais e de mecanismos de proteção dos dados em geral ainda que públicos, b) o controle e a vigilância, mesmo que por bons motivos, alteram o desenvolvimento e as manifestações da personalidade humana, sendo a vida privada e até mesmo a intimidade expostas de forma voluntária ou involuntária; c) observa-se o surgimento do direito à intimidade, o qual consiste na tutela da exposição da intimidade em espaços sociais e públicos desde que se relacione com aspectos existenciais; d) a proteção da intimidade e da vida privada depende de medidas estruturais sobre governos e grandes empresas de tecnologia, as quais necessitam ir além da tutela requerida pelo titular do direito fundamental e da personalidade e; e) o direito ao esquecimento adequadamente compreendido é elemento essencial para o desenvolvimento da personalidade, da vida privada e da intimidade na era digital.

DIRITTO ALL'INTIMITÀ E ALLA VITA PRIVATA NELL'ERA DIGITALE: Ilton Norberto Robl Filho

Il diritto all'intimità e alla vita privata è oggetto di riflessione dottrinale e di riconoscimento giuridico e giurisprudenziale a partire dalla fine dell'Ottocento. Le Costituzioni nazionali e i documenti regionali e globali per la tutela dei diritti umani affermano di regola questo diritto rilevante nel 20° secolo. A sua volta, l'ambito di tutela del diritto all'intimità e alla vita privata è molto cambiato, a causa dei cambiamenti tecnologici e sociali, e non è corretto riferire esclusivamente questo diritto alla riservatezza delle questioni private e al diritto alla solitudine. In questo modo, la presentazione e il testo riflettono sulle modifiche di questo diritto, nonché sulla creazione di nuovi diritti fondamentali che competono con la privacy, sulla base dei seguenti temi: a) le aziende tecnologiche e i governi raccolgono, archiviano, condividono e trattano una quantità enorme di dati personali e dati in genere, imponendo a tale fenomeno la creazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e dei meccanismi di protezione dei dati in genere, anche pubblici, b) controllo e sorveglianza, anche se giustificati, alterano lo sviluppo e le manifestazioni della personalità umana, con la vita privata e anche l'intimità esposta volontariamente o involontariamente; c) si osserva l'emergere del diritto all'intimità, che consiste nel tutelare l'esposizione dell'intimità negli spazi sociali e pubblici fintanto che è connessa ad aspetti esistenziali; d) la tutela dell'intimità e della vita privata dipende da misure strutturali a carico dei governi e delle grandi aziende tecnologiche, che devono andare oltre la tutela richiesta dal titolare del diritto fondamentale e della personalità; e) il diritto all'oblio, adeguatamente inteso, è un elemento essenziale per lo sviluppo della personalità, della privacy e dell'intimità nell'era digitale.

DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS PARA A PROMOÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: Anderson Fogaça

Nas últimas décadas, o Poder Judiciário brasileiro deparou-se com o fenômeno da hiperjudicialização das demandas sociais, e, na área da saúde, a situação não é diferente. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para os anos de 2008 a 2017, houve aumento de 130% das demandas sobre saúde, muito superior ao crescimento das demandas em geral do Judiciário, de 50%.

Buscar-se-á discutir a problemática que abrange as decisões judiciais na seara do direito fundamental à saúde. Apesar da existência de precedentes, com caráter vinculante, que preveem critérios para concessão de medicamentos de forma gratuita pelo poder público, verifica-se uma violação constante

ao princípio da isonomia, por meio de decisões judiciais que tratam de forma desigual pessoas que se encontram em situação de fato idêntica, ao conceder medicamentos de alto custo, não incorporados pelo SUS, de forma individualizada.

O papel do Poder Judiciário na discussão sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo é fundamental, tendo em vista que, majoritariamente, são essas as demandas levadas à sua apreciação no tocante ao direito à saúde.

O debate torna-se ainda mais relevante quando se considera o impacto orçamentário das concessões judiciais de tratamentos, uma vez que os

dispêndios para o cumprimento das decisões judiciais representam parte substancial do valor disponível para alocação discricionária da autoridade pública, o que interfere nas políticas de saúde.

Serão objeto de explanação dois julgados que tratam do fornecimento gratuito do medicamento considerado o mais caro do mundo, chamado Zolgensma, para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo 1 (AME), doença rara que causa paralisia muscular progressiva.

Apesar dos julgamentos de casos de Repercussão Geral e sob a sistemática dos Recursos Repetitivos pelos Tribunais Superiores, buscando definir critérios para o fornecimento de medicamentos, é preciso que os limites à concessão de tecnologias em saúde por decisão judicial sejam alcançados mediante diálogos interinstitucionais, já que a solução envolve, além da questão jurídica, questões políticas e orçamentárias.

Assim, o fortalecimento dos canais de diálogo entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e a sociedade é de grande valia para que se alcance homogeneidade nas decisões proferidas nas ações que envolvem o direito fundamental à saúde.

TERMINE RAGIONEVOLE DI CUI ALL'ART. 6 CEDU TRA PROCEDIMENTO E PROCESSO:
Daniele Marrama

Articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali si riferisce al tema del giusto processo e recita: **“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle contestazioni dei suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.”**

1) Rapporto tra il nostro ordinamento generale e l'ordinamento della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo così come interpretata in maniera evolutiva dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo;

- Riforma costituzionale del 2001 con riferimento all'art. 117 Cost;
- Sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007;
- Trattato di Lisbona ?

2) Significato autonomo alle espressioni **“tribunale”**, **“diritti e doveri di carattere civile”** e **“accusa penale”**

Diritti e doveri di carattere civile

- Non conta la distinzione interna all'ordinamento tra diritti soggettivi ed interessi legittimi;
- Il fatto che l'amministrazione che dovrebbe riconoscere il “diritto” sia dotata di una qualche forma di discrezionalità non esclude che ci si possa trovare innanzi ad un diritto di carattere civile;
- Idoneità delle decisioni ad incidere in modo decisivo su posizioni soggettive degli individui;

Accusa penale

- L'illecito deve costituire la violazione di una norma rivolta alla generalità dei consociati;

- La sanzione deve avere una funzione deterrente-repressiva (e non risarcitoria o ripristinatoria);
- Grado di severità della sanzione deve essere significativo

Tribunale

Qualsiasi autorità pubblica che sia chiamata a decidere un'accusa penale ovvero che sia idonea a determinare cioè ad incidere significativamente e con efficacia vincolante su un diritto civile

3) Dal combinato disposto di questi significati autonomi deriva che i principi e le garanzie dell'equo processo debbano trovare applicazione anche con riferimento a vicende che nel nostro ordinamento interno sono sottoposte all'esistenza di un potere provvedimentale in capo a determinate pubbliche Amministrazioni e, di conseguenza, a determinati procedimenti amministrativi.

Consapevole delle differenze presenti nei diversi Stati aderenti in tema dei soggetti che devono provvedere, la Corte di Strasburgo ha introdotto il principio della continuità tra procedimento e processo.

Se il soggetto che decide non giunge alla sua decisione nell'ambito di un contesto che garantisce il rispetto delle condizioni individuate dall'art. 6 (equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole) è sufficiente che le predette condizioni siano presenti e rispettate in sede processuale.

4) Termine ragionevole. Gli strumenti che permettono di garantire la decisione in un termine ragionevole sono il sostituto decisore previsto dall'art. 2, comma 9-bis l. 241/1990, il rito avverso l'inerzia di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.

THE GREEN BELT MOVEMENT E O MOVIMENTO DAS QUEBRadeiras DE CÔCO DE BABAÇU: MULHERES, DEMOCRACIA, SUSTENTABILIDADE E DHS: Vera Karam de Chueiri
 Minha intervenção trata de duas experiências de resistência e lutas em favor da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente sustentável. Duas experiências que nos fazem ver o mundo de outra perspectiva e lugar, do Brasil e do Quênia, duas experiências de comunidades tradicionais, de mulheres que desafiam preconceitos, enfrentam violências e propõe alternativas locais com efeitos globais para espaços e tempos mais inclusivos, mais igualitários e mais justos. Essas duas experiências são (1) a do Green Belt Movement e (2) das quebradeiras de coco de babaçu dos estados brasileiros do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, na chamada Mata dos Cocais, área de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Tanto as mulheres organizadas no Quênia quanto no norte e nordeste do Brasil, com suas ações, pautaram, a um só tempo, questões de violência gênero, de segurança alimentar, de direito aos territórios das comunidades tradicionais e de transformação do meio-ambiente. Ações locais com efeitos globais. Ações coletivas de mulheres de enfrentamento das crises das democracias constitucionais, do meio-ambiente e das violações de direitos humanos. Ações e decisões que constroem narrativas que dizem com o direito e os direitos, a partir de outros standards, outros padrões normativos, que enredam culturas e natureza, em defesa destas e não a despeito destas. Nestas ações se asseguram simultaneamente os direitos à identidade (de gênero), à diferença, à alimentação, ao território, à cultura e ao modo de vida destas comunidades tradicionais e, assim, se reivindica uma constituição e um direito constitucional desde os movimentos de mulheres.

LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NELL'OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ: Valentina Giomi

Il presente intervento si propone di sollecitare una riflessione sui recentissimi strumenti giuridici con i quali, nell'ambito delle singole realtà locali e – seppur più sfumatamente - nel più complessivo

ambito nazionale, le autorità pubblico-politiche hanno deciso di regolare restrittivamente le risorse idropotabili accessibili e disponibili dai fruitori, più o meno qualificati.

Lo hanno fatto in piena estate, con mezzi emergenziali destinati ad un pubblico di destinatari all'apparenza ridotto, ma in realtà indefinito, con il dichiarato obiettivo di far fronte alla gestione della grave crisi idrica che ha accompagnato la particolare (non eccezionale!) situazione climatica caratterizzata dalla combinazione dell'elevato incremento termico con la assoluta scarsità delle precipitazioni.

La reazione delle autorità pubbliche solleva l'interesse giuridico non tanto per l'impatto mediatico suscitato o per la originalità del modo in cui si è sviluppato l'intervento, che, stando alla memoria storica più recente, non pare trovare situazioni adeguatamente comparabili, quanto piuttosto perchè stimola a ricentrare la riflessione sul tema della protezione delle risorse idriche richiamando alla luce vecchi nodi irrisolti dal diritto e sui quali sarebbe opportuno tornare a ragionare per giungere a soluzioni più coraggiose.

Il richiamo va allora al "diritto all'acqua", o, più nello specifico, al modo in cui, in generale, il diritto si interessa dell'acqua, al valore giuridico che attribuisce all'acqua come risorsa, a come la collega al bisogno di ogni individuo, a quali mezzi mette in campo per garantirne l'accessibilità, per tutelarla e per sottrarla a logiche mercantilizistiche di esclusione e contendibilità.

Il problema delle risorse idriche è che, a dispetto della derivazione latina del termine (resurgere «risorgere»), esse si configurano come un bene scarso, destinato a divenire contendibile (acquistando valore economico ed attitudine a diventare bene di scambio in un mercato alterato da logiche escludenti in proporzione inversa al grado di sviluppo socio-economico) o ad esaurirsi in quanto bene insostituibile e non replicabile.

Comparando il panorama internazionale con il quadro europeo e confrontandolo con quello nazionale si osserva come ad una crescente spinta quasi bulimica alla giuridicizzazione "del fenomeno acqua", faccia seguito una risposta regolatoria articolata e copiosa, ma che si erge su basi fragili, destinate a rimanere proclami astratti, se non verranno opportunamente garantite e rafforzate mediante la previsione di meccanismi di responsabilizzazione pubblica e di strumenti di azione concreti volti a assicurarne l'effettività.

Dunque: un diritto universale, granitica premessa di tutti gli altri diritti universali, che si caratterizza per un elevato tasso di fragilità.

Lo strano paradosso sta nel fatto che mai bene sia stato così regolato come l'acqua, per quanto altrettanto mai così faticoso sia stato il suo cammino verso la formalizzazione della sua qualificazione in termini di diritto nell'ambito delle Carte costituzionali degli Stati.

L'acqua è senza dubbio un bene giuridico, cioè un bene che può divenire oggetto di diritti.

Su questo l'ordinamento interno si affanna a fare quadrato proclamando la pubblicità generalizzata delle acque e demandando al regime previsto per i beni riservati al demanio la disciplina giuridica che le assiste.

Un attivismo che, però, copre solo una parte del problema giuridico.

Infatti, per la parte più rilevante del processo di giuridificazione, cioè quella relativa alla costruzione del "diritto alla risorsa idrica", l'acqua, nella sua qualità di bene giuridico, il processo non si è mai completato fino in fondo.

Non ha mai avuto occasione di essere formalizzato attraverso una fonte di rango costituzionale che lo abbia esplicitato in tal senso, inserendolo nell'alveo dei diritti incompressibili della persona e saldandolo alle garanzie di una tutelabilità in sede processuale.

Una lacuna, da più parti colmata attraverso lo sforzo ermeneutico di ricondurre l'acqua nell'alveo della categoria di diritti "di terza generazione", così derivando la soggettività attiva da diritti che ruotano intorno ad alcuni principi costituzionali fondamentali.

Del resto non è neppure arduo ricavare il diritto all'acqua dal combinato disposto del diritto alla vita e del diritto alla salute, così pervenendo ad immaginare un diritto all'acqua che consentisse di reclamare l'accesso indiscriminato alle fonti idriche, di far scattare doveri pubblici di gestione e distribuzione delle risorse idriche, di attivare meccanismi di tutela per il cattivo uso o l'inquinamento delle medesime.

Ma, per quanto gli sforzi siano stati copiosi, la mancata formalizzazione qualificatoria ritorna sotto forma di vulnus alla tutela tutte le volte in cui divenga difficilmente reclamabile dal soggetto l'accessibilità alla risorsa idrica non adeguatamente garantita in modo universale, la gestione della stessa non assicurata con le tecniche di massimo efficientamento o la prevenzione nei confronti della sua esauribilità colposamente trascurata.

La suddetta lacuna è solo in parte colmata sul piano del diritto internazionale dove per la prima volta, a livello generale, si eleva l'acqua a diritto umano ritenendolo il presupposto di tutti gli altri diritti umani, se ne descrivono i caratteri (universalità, fundamentalità, autonomia, specificità, irreversibilità), se ne prevede una accessibilità qualitativamente e quantitativamente adeguata al livello umano, se ne assicura una gestione sotto il profilo igienico-sanitario non escludente e generalizzata.

In questa direzione, a far data dal 2010 (nella Risoluzione 64/292 del 28 luglio 2010, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta riconosce l'accesso ad un'acqua sicura e pulita e all'igiene come un diritto umano A/RES/64/292, seguita da Risol. 15/9 del 30 settembre in cui si salda il diritto all'acqua all'adeguatezza del livello di vita ed al miglioramento della dignità della stessa sul piano psico-fisico), l'ONU si è impegnata in un percorso a tappe progressive.

Un secondo rilevante passaggio è rappresentato dalle statuizioni del 2013 (rispett. Maggio e settembre, con cui si dispongono misure volte ad assicurare il diritto umano all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari attraverso sistemi di monitoraggio, non discriminazione, accesso progressivo anche nel caso di fornitura da terzi, consultazione sociale e dibattito pubblico e con cui si dispone, mediante Protocollo apposito, la giustiziabilità teorica del diritto all'acqua), con cui si compiono significativi passi avanti teorici sul piano del rafforzamento del diritto all'acqua ad al suo accesso mediante il consolidamento della sua autonomia e specificità.

Tuttavia nel termine previsto dai Millennium Dev. Goals l'accesso all'acqua è ancora precluso per oltre 20 milioni di persone.

Si arriva con risultati deludenti all'Agenda 2030.

Qui, nell'ambito dei 17 SDGs, l'Obiettivo 6 prevede di "garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie".

A seguire una serie di tappe a traguardo parziale fra cui:

- Accessibilità universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti;
- Accessibilità ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti;
- Miglioramento qualità risorse idriche e riduzione scarichi non trattati con potenziamento sistemi di purificazione e riciclaggio acqua
- Efficientamento nell'utilizzo delle risorse per sostenere le carenze idriche future e l'impatto sociale di esse
- Potenziamento gestione integrata risorse idriche anche con forme di cooperazione transfrontaliera

- Protezione ecosistemi come premessa per la protezione dei luoghi di sviluppo delle risorse idriche
- Potenziamento sistemi di sfruttamento risorse idriche esistenti e trasformazione risorse idriche esistenti per rendere idonee al consumo umano (desalinizzazione; trattamento reflui; reimpiego acque di scarico)
- Incremento dibattito pubblico e formazione percorsi di partecipazione collettiva all'impostazione delle politiche di gestione delle risorse idriche

In modo non troppo sorprendente il diritto all'acqua, pur articolato all'interno dell'Obiettivo 6, è formulato non in modo da responsabilizzare gli Stati nella garanzia del diritto fondamentale riconosciuto all'uomo, ma attraverso un percorso a maglie larghe che disegna l'accesso al diritto universale all'acqua come "opportunità" e lo strumentalizza al servizio fornito dal mercato.

È piuttosto evidente come tutto ciò liberi lo Stato dai costi sostenibili per la garanzia incompressibile del minimo di risorsa idonea al consumo vitale per tutti.

Nello specifico, se da un lato si richiede alla comunità internazionale di assicurare l'accesso universale all'acqua da bere ed ai servizi igienici attraverso un prezzo accessibile e una gestione efficiente e sostenibile, dall'altro non si prevede la presa in carico del costo di accesso, rimettendo il medesimo al mercato.

Si giunge, allora, al punto nevralgico del problema che rinvia alla criticità di partenza: non aver costituzionalizzato il diritto all'acqua ha impedito la formazione di una responsabilizzazione statale e di una tutelabilità diretta davanti alle corti giudiziarie.

Un vulnus che rimane scoperto anche in sede europea.

Infatti, se non meno impattante è stata la risposta regolatoria europea, la medesima è stata impostata in modo da essere orientata sui profili economici legati agli aspetti della modalità di gestione delle risorse mediante la rete ed ai diversi aspetti dell'impatto ambientale dell'inquinamento delle risorse medesime.

La conclusione di questo affannoso processo di giuridificazione ci restituisce l'immagine di una congerie regolatoria che non ha voluto, per limiti politici intrinseci alle logiche statuali che non sono mai state archiviate, elaborare strumenti di responsabilizzazione comuni.

L'acqua è un esempio di "diritto-non-diritto".

Che l'acqua sia un bene oggetto di attenzione per il diritto è affermazione pacifica al limite dell'ovvio. Ma se ovvio è lo sguardo del diritto sull'acqua, altrettanto ovvio non è il modo in cui il diritto se ne è occupato.

Alla trasversalità dell'interesse non ha corrisposto una strategia-quadro comune dal connotato dell'effettività, che sia in grado di forzare le differenziazioni locali, le logiche sovrane e statuali per procedere verso la predisposizione di linee-guida che si maturino attorno ad una necessità insopprimibile.

Quanto rilevato apre una importante crepa nel rapporto fra le risorse idriche e il diritto.

La contrapposizione fra la necessità di regolare il diritto all'acqua, percepita da ogni regolatore giuridico come una spinta tacita a trazione comune, si fronteggia ad una altrettanto comune risposta silenziosa offerta dalle Carte costituzionali dei vari Paesi e da molte altre fonti di rango internazionale, colpevolmente o incolpevolmente complici dei silenzi sulla formalizzazione di una legittimazione delle prerogative soggettive dei singoli in ordine alla pretesa accessibilità alla risorsa idonea ad assicurare lo sviluppo di un diritto umano fondamentale.

Ad oggi mancano percorsi di tutela idonei a garantire il rispetto di ciò che con più forza si è voluto costruire come diritto specifico, universale ed autonomo, con il risultato che l'autonomia dichiarata sfuma e l'accessibilità alla risorsa rimane a carico del singolo.

Se il problema regolatorio è innanzi tutto un problema di riconoscimento di un valore giuridico e di formalizzazione del medesimo all'interno di una fonte, ogni sforzo di ricavare la valorizzazione giuridica dell'acqua in modo alternativo si vanifica se attorno all'acqua come garanzia di accesso e come diritto al servizio idrico non si costruiscono obblighi specifici pubblici e generali di copertura dei costi per la relativa effettuazione.

Obblighi che, ovviamente, fanno scattare responsabilità con specifico peso giuridico.

L'acqua, allora rischia di tornare ad essere più un fenomeno culturale che non un fenomeno giuridico. Fino a che l'acqua non sarà pensata come dovere giuridico pubblico di accessibilità e protezione preventiva, la protezione delle risorse idriche rimarrà affidata alla responsabilità comune dei singoli, anche con riferimento alla regolamentazione dell'accesso.

“NATURE BASED SOLUTIONS” E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, A SALVAGUARDA DELLA RESILIENZA DELLE NOSTRE CITTÀ,
"SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA" E PLANEJAMENTO URBANO, PARA SALVAGUARDAR A RESILIÊNCIA DE NOSSAS CIDADES: Diana-Urania Galetta

È noto a tutti il dibattito che si è sviluppato nella attorno alla nozione di Servizi Ecosistemici (SE): espressione che l'Unione Europea ha utilizzato anche in vari atti normativi, oltre che Comunicazioni della Commissione, negli anni più recenti.

A questa nozione si è più di recente affiancata quella di “NATURE BASED SOLUTIONS”, per indicare soluzioni innovative che, traendo ispirazione dalle strategie di adattamento proprie degli ecosistemi naturali, intendono produrre benefici per gli esseri umani e, al contempo, per l'ambiente. Dalla prospettiva del giurista risultano particolarmente interessanti quegli esperimenti che sono stati avviati più di recente e che sono finalizzati ad operare un'integrazione di “Nature Based Solutions” (NBS) nella pianificazione urbana: con l'obiettivo di rendere le città più resilienti anche a fronte delle sfide che pongono, in particolare, i cambiamenti climatici.

L'implementazione nelle nostre città di “Nature Based Solutions”, grazie anche all'uso dei più moderni sistemi di monitoraggio integrati grazie agli strumenti messi a disposizione dalle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC), richiede infatti certamente l'adozione di nuovi modelli di governance. Una governance che deve ispirarsi ad una vasta gamma di discipline, prospettive e meccanismi e deve essere in grado di riunire diversi approcci ed esplorare tutte le diverse soluzioni praticabili. Occorre però poi, anche e soprattutto, che questi nuovi modelli di governance si traducano in solidi strumenti di pianificazione urbanistica a lungo termine adatti a garantire una adeguata “resilienza urbana”.